

# COMUNE di FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**

(Legge regionale 4 giugno 1999, n. 14)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.2.2005

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Durata delle concessioni
- Art. 5 Preposto - Sostituzioni
- Art. 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 7 Orari relativi al commercio su aree pubbliche

### TITOLO II – MERCATI

- Art. 8 Sede e tipologia dei mercati
- Art. 9 Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti
- Art. 10 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 11 Posteggi momentaneamente non disponibili
- Art. 12 Modalità di registrazione delle presenze
- Art. 13 Assenze
- Art. 14 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 15 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 16 Decadenza della concessione decennale del posteggio

### TITOLO III – FIERE

- Art. 17 Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Art. 18 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi vacanti
- Art. 19 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 20 Revoca della concessione del posteggio

### TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 21 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

### TITOLO V – SANZIONI-NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Abrogazione di norme precedenti
- Art. 24 Disposizioni finali

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.
2. Fanno parte integrante del presente regolamento le planimetrie relative al mercato settimanale già istituito con formale provvedimento, nonché le planimetrie relative ai mercati che saranno istituiti con deliberazione della Giunta comunale.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per **commercio sulle aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per **aree pubbliche**: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
  - c) per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per **posteggio vacante al mercato**: il posteggio non ancora assegnato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione;
  - e) per **posteggio temporaneamente non occupato al mercato**: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario;
  - f) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - g) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti; da un Comune della regione (capoluogo di provincia), per gli operatori provenienti da fuori regione;
  - i) per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato di sceglierne un altro, purché non assegnato.

**Art. 3**

*(Esercizio dell'attività)*

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) sui posteggi del mercato dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante;
  - c) sui posteggi delle fiere dati in concessione per il tempo stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società in nome collettivo o a società in accomandita semplice.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
5. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve inoltrare apposita domanda in bollo, utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
6. Non può essere rilasciata autorizzazione per la tipologia di cui al comma 1, lett. b) (forma itinerante) a coloro che sono già titolari di altra autorizzazione per la stessa tipologia; è comunque ammesso il subingresso.
7. Nel caso di trasferimento della residenza in altro comune, il titolare dell'autorizzazione per la tipologia di cui al comma 1, lett. b) (forma itinerante) deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al comune di Forgaria nel Friuli che provvederà a comunicare la variazione anagrafica al comune di nuova residenza.
8. Il subingresso a seguito di morte del titolare, di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività commerciale, da parte di altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. 8/99, è subordinata a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.
9. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
10. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente uno o più rami d'azienda, a condizione che nel contratto di cessione siano indicati il complesso di beni, posteggi compresi, che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda oggetto della cessione;
11. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con la autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
12. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
13. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 8, nonché l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 27 marzo 1992, n.13, e le relative disposizioni regolamentari.

#### **Art. 4**

##### *(Durata delle concessioni)*

1. Le concessioni di posteggio nei mercati hanno una durata di anni 10 e possono essere rinnovate su istanza degli interessati.
2. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione può essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le concessioni di posteggio non possono essere cedute, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

#### **Art. 5**

##### *(Preposto - Sostituzioni)*

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto.
2. Il titolare dell'attività comunica al Comune il nominativo del preposto che deve sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1999, n. 8: copia di tale comunicazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Non è necessaria alcuna comunicazione per le sostituzioni non superiori a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare per le quali può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti di cui al comma 2.
4. Non è ammessa la sostituzione nelle fiere, salvo i casi di forza maggiore quali malattia, gravidanza, maternità, servizio militare; è ammessa, invece, la nomina di un preposto.

5. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del preposto.

## **Art. 6**

*(Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche)*

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione; tutti i prodotti devono essere rimossi al termine dell'orario di esercizio, lasciando perfettamente pulita e libera da ingombri la superficie assegnata, raccogliendo tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività e conferendoli negli appositi contenitori.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) viene considerato assente a tutti gli effetti.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
8. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato.
9. Nei mercati gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico. Nelle fiere la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze della viabilità e se consentito nell'atto istitutivo della fiera o dei posteggi stessi.
10. Ai soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 in materia di pubblicità dei prezzi e di vendite straordinarie.

## **Art. 7**

*(Orari relativi al commercio su aree pubbliche)*

1. I criteri e gli indirizzi per gli orari di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nelle fiere e nei mercati sono stabiliti nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera e del mercato.
2. Gli orari vengono definiti con ordinanza del Sindaco.
3. Gli orari di svolgimento del commercio in forma itinerante sono quelli relativi al commercio su aree private.
4. Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante sono quelli relativi alla somministrazione su aree private.

## **TITOLO II** **MERCATI**

### **Art. 8**

*(Sede e tipologia dei mercati)*

1. È confermato il mercato settimanale del lunedì di Forgaria capoluogo, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Eventuali ulteriori mercati potranno essere istituiti con deliberazione della Giunta comunale.
3. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
4. Il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuati con deliberazione della Giunta comunale.
5. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito con ordinanza del Sindaco entro i limiti fissati dalla Giunta comunale con la deliberazione di istituzione del mercato o della fiera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
6. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco.
7. I cambiamenti di calendario permanenti, nonché gli spostamenti di sede temporanei o definitivi dei mercati sono disposti con deliberazione della Giunta comunale.

### **Art. 9**

*(Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti)*

1. L'individuazione dei posti vacanti viene effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato.
2. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della polizia municipale; in caso di uguale anzianità storica viene data priorità alle persone più giovani d'età.
3. Il rilascio di nuove concessioni avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze da parte del richiedente, in qualità di precario, nel mercato in questione; per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - b) a parità di punteggio di cui al precedente punto a), anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione, riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  - c) a parità di punteggio di cui ai precedenti punti a) e b), si procede al sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione agli interessati.
4. Il termine dal quale decorre il conteggio delle presenze in qualità di precario è fissato nella data di entrata in vigore del presente regolamento, in quanto regolarmente registrato agli atti del comune di Forgaria nel Friuli.

### **Art. 10**

*(Posteggi riservati ai produttori agricoli)*

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti avviene nel rispetto della procedura indicata nell'articolo precedente, commi 1 e 2.
2. Il rilascio di nuove concessioni avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze da parte del richiedente, in qualità di precario, nel mercato in questione; per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - b) a parità di punteggio di cui al precedente punto a), anzianità storica di appartenenza alla categoria;

c) a parità di punteggio di cui ai precedenti punti a) e b), si procede al sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione agli interessati.

3. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati - ai produttori agricoli non titolari di concessione decennale di posteggio - applicando i criteri di cui al comma 2; in mancanza di produttori agricoli vengono assegnati - nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 14 - a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 11**

*(Posteggi momentaneamente non disponibili)*

1. Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore il comando della polizia municipale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni.

#### **Art. 12**

*(Modalità di registrazione delle presenze)*

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. La registrazione delle presenze e assenze è curata dalla Polizia municipale.

#### **Art. 13**

*(Assenze)*

1. Le assenze si intendono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie.

2. Le assenze per ferie devono essere previamente comunicate al comune, in forma scritta, almeno otto giorni prima del loro inizio. Le assenze per gli altri motivi di cui al comma 1 devono essere comunicate tempestivamente, comunque non oltre la prima presenza di rientro, in forma scritta, allegando i relativi certificati medici o certificazioni delle autorità militari competenti. La documentazione relativa al servizio militare deve essere prodotta non oltre il sessantesimo giorno dall'inizio del servizio stesso.

3. Qualora non pervenga alcuna comunicazione scritta entro i termini di cui ai commi precedenti, l'assenza si ritiene ingiustificata e viene inserita nel conteggio ai fini della decadenza della concessione.

4. L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a seguito di condizioni meteorologiche avverse, non viene conteggiato come assenza. Le giornate considerate meteorologicamente avverse vengono indicate nell'apposito registro delle presenze, dal personale della Polizia Municipale.

#### **Art. 14**

*(Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati)*

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base a un'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 4 giugno 1999 n. 14, rilasciata esclusivamente da un comune della regione Friuli - Venezia Giulia.

3. Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:

a) il più alto numero di presenze nel mercato in questione nell'ultimo triennio; per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

b) a parità di punteggio di cui al precedente punto a), anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione, riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi ai precari aventi diritto viene effettuata dal Comando della polizia municipale entro l'ora stabilita dalla deliberazione degli orari adottata dalla Giunta comunale.

### **Art. 15**

*(Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse)*

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune medesimo.
2. Il provvedimento di revoca viene immediatamente comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In tal caso il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un nuovo posteggio avente superficie non inferiore al precedente, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi vacanti;
  - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
  - in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso.

### **Art. 16**

*(Decadenza della concessione decennale del posteggio)*

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nelle ipotesi e secondo la procedura indicate dalla legge regionale 4 giugno 1999 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.
2. Rimane fermo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa di occupazione di suolo pubblico.

## **TITOLO III**

### **FIERE**

### **Art. 17**

*(Norme in materia di funzionamento delle fiere)*

1. Le fiere vengono istituite con deliberazione della Giunta comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni; gli orari di svolgimento vengono quindi definiti con ordinanza del Sindaco.
2. Le deliberazioni della Giunta comunale di istituzione delle fiere devono essere adottate almeno tre mesi prima dell'inizio della manifestazione.
3. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, formata in base ai criteri di cui all'articolo seguente, è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore - salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico debitamente documentato da certificazione medica) - sarà considerato assente a tutti gli effetti.

### **Art. 18**

*(Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi vacanti)*

1. La concessione dei posteggi (per la durata stabilita nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera) viene effettuata ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze, nell'ultimo triennio, da parte del richiedente a precedenti edizioni della fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14;
  - c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.



2. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze nella fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

#### **Art. 19**

*(Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati)*

1. Il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera.

#### **Art. 20**

*(Revoca della concessione di posteggio)*

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio anche per una sola giornata di durata della fiera. In tal caso, il posteggio resosi libero verrà assegnato ad altri operatori con le modalità di cui al precedente articolo.

### **TITOLO IV**

#### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 21**

*(Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)*

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni del codice della strada e non crei intralcio o qualsivoglia limitazione al normale deflusso della circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' consentita l'installazione di sedie, panche, tavoli o altri manufatti per le attività autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Le aree di circolazione in cui è inibito il commercio in forma itinerante sono individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.
7. E' inoltre inibito il commercio in forma itinerante:
  - a) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato, la fiera o la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 metri;
  - b) in altre aree pubbliche, qualora il Comune (mediante ordinanza del Sindaco) ravvisi la temporanea incompatibilità dell'esercizio del commercio in forma itinerante con l'erogazione di particolari servizi di interesse pubblico.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 22**

*(Sanzioni)*

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste dal presente regolamento sono indicate nell'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare delle sanzioni amministrative è stabilito nella misura del 50 per cento del minimo e massimo indicato dalla legge, ai sensi del comma 6 del citato articolo 13.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, si applicano le disposizioni dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del "Regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali".
3. Le procedure per la valutazione e la destinazione delle cose confiscate saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 23**

*(Abrogazione di norme precedenti)*

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, la localizzazione delle aree pubbliche da destinare al commercio ambulante adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 27.3.1987 e il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 161 del 2.9.1988.

#### **Art. 24**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.